



ASSISTENTE TECNICO
DONATO CAMMISA

Donato Cammisa



COMUNE DI IMPERIA
SETTORE PORTI E DEMANIO MARITTIMO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PORTI E DEMANIO MARITTIMO

Vista l'istanza presentata in data 18/12/2014 acquisita al prot. n. 45109 dalla Società Go Imperia S.r.l. - (P.I. 01514240082), con sede in Imperia Viale Matteotti, 157, nella persona dell'Amministratore unico della Società Dott. Vincenzo Costantini, nato ad Alatri (FR) il 02/01/1952, (C.F. CSTVCN52A02A123C) residente in Roma in Via Augusto Casciani n. 9 - allo scopo di gestire l'approdo turistico e completare alcune parti funzionali all'esercizio dell'approdo;

Vista la planimetria allegata alla presente a firma del Geom. Peirano Marco, ne costituisce parte integrale e sostanziale;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 65 in data 15/07/2014 avente per oggetto: Modalità di gestione del bacino portuale di Porto Maurizio mediante affidamento in house;

Vista la pubblicazione degli estremi di richiesta di concessione demaniale marittima da parte della Società Go Imperia S.r.l. sul sito on line ALBO PRETORIO COMUNALE e sul sito REGIONE LIGURIA www.appaltiliguria.it in data 19/12/2014;

Visto il parere dell'Agenzia delle Dogane di Imperia prot. n. 12567 RU in data 23/12/2014;

Visto il parere della Capitaneria di Porto di Imperia prot. n.0019658 in data 23/12/2014;

Visto l'articolo 36 del Codice della Navigazione;

Visto il D.Lgs 5 ottobre 1993 n. 400;

Visto il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196;

CONCEDE

alla Società Go Imperia S.r.l. - (P.I. 01514240082) - l'occupazione di un tratto di area demaniale marittima della superficie topografica planimetrica di mq 229.736,00 - situata nel litorale di Imperia Porto Maurizio da intendersi che la totale area richiesta in concessione risulta ai fini demaniali marittimi di mq 274.148,95 come esplicitata nella sottostante tabella:

		Superfici scoperte	Impianti di facile rimozione	Impianti di difficile rimozione	Specchi acquei liberi	Specchi acquei con manufatti di facile rimozione	Specchi acquei con manufatti di difficile rimozione	Superficie virtuale cavidotti appoggiati su demanio	Superficie virtuale cavidotti appoggiati sul fondo mare
1	Superfici in concessione	97.012	3.926,54	13.489,37	132.724	2.999,17	5.562,01	18.375,86	60
2	Superfici in uso	60.033	3.926,54	10.979,38	130.364	2.999,17	5.562,01	16.869,17	60
3	Superfici non in uso	36.979	0	2.509,99	2.360	0	0	1.506,69	0

la gestione dell'approdo turistico ed il completamento di alcuni interventi fondamentali per il funzionamento in sicurezza del porto.

E con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone annuo provvisorio di € 381.553,13.# con rata anticipata provvisoria relativa all'anno 2015 pari a € 131.553,13.#.

Il canone presunto per il quadriennio ammonta ad € 1.526.212,53.#.

Questa concessione s'intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di mesi 48, precisamente dal 01/01/2015 al 31/12/2018.

La Società Concessionaria ha pagato una quota parte del canone 2015, come da ricevuta Mod. F.23, pagato presso Banca di Caraglio del Cuneese - Azienda 08439 – CAB 10500 in data 23/12/2014.

La stessa Società ha assolto gli obblighi della tassa di registrazione a favore dell'Agenzia delle Entrate di Imperia pari ad € 30.524,25.# come da Mod. F.23 pagato anca di Caraglio del Cuneese - Azienda 08439 – CAB 10500 in data 23/12/2014.

Si rilascia la presente licenza subordinatamente al/e condizioni che seguono:

- Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata asportando manufatti e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Comunale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.
- L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che La Società Concessionaria abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta. Nel caso di revoca parziale si procederà alla proporzionale riduzione del canone.
- L'Amministrazione concedente avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che La Società Concessionaria stesso abbia diritto a indennizzi, compensi, risarcimento o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salvo, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui La Società Concessionaria fosse in corso.
- Nei suddetti casi di scadenza, di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, La Società Concessionaria avrà l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione concedente, sulla semplice intimazione scritta dell'Amministrazione stessa, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, nelle modalità previste dalla legge. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni 10 (dieci), nell'albo dell'Ufficio del Porto e del Comune entro il cui territorio trovatisi la zona demaniale occupata.
- Qualora La Società Concessionaria non adempia l'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione concedente avrà facoltà di provvedervi d'ufficio, per le opere mobili, mentre per le opere fisse e per quelle incamerate il Comune procederà a dare opportuna comunicazione all'Amministrazione Finanziaria per i provvedimenti di competenza, in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo al recupero delle eventuali spese nei modi prescritti dall'art. 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che dovranno ricavarsi dalla ditta dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Concedente avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato art. 84 del Codice della Navigazione.
- Fermo restando il disposto degli art. 49 del Codice della Navigazione e 31 del Regolamento Marittimo, tutte le opere costruite dal concessionario senza espressa autorizzazione dall'Amministrazione concedente e non facilmente asportabili, restano acquisite allo Stato nei casi di revoca, decadenza e scadenza della concessione senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente, sentita l'Agenzia del Demanio, di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato. In ogni caso La Società Concessionaria verrà denunciato all'Autorità Giudiziaria a norma degli artt. 54, 1161 del Codice della Navigazione con l'obbligo di corrispondere i maggiori pagamenti dovuti per tale maggiore occupazione.
- La Società Concessionaria dichiara di manlevare in maniera assoluta il Comune e l'Amministrazione Statale da qualsiasi molestia, azione, danno o condanna che ad esso potesse derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione.
- La Società Concessionaria sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione: 1) non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; 2) non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; 3) non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione fossero destinate; 4) dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno sia di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale che esercita attività di polizia giudiziaria sul demanio marittimo e a quello delle Pubbliche Amministrazioni interessate.
- Qualora, con riferimento alla presente concessione, siano stati effettuati depositi cauzionali per mezzo di fidejussione bancarie o assicurative, La Società Concessionaria s'impegna a provvedere, in caso di revoca della fidejussione (ovvero della polizza assicurative), nel caso in cui essa non sia rinnovata alla scadenza, alla contestuale costituzione, pena di decadenza della concessione, della cauzione in numerario o titoli Stato o garantiti dallo Stato per l'ammontare stabilito, per essere vincolata presso la Cassa Depositi e Prestiti, fino al termine della concessione stessa.
- Il canone è determinato in adozione del D.M. 19/07/1989 e/o dell'art. 3 del D.L. 400/93 convertito e modificato dalla Legge 494/93 e verrà aggiornato annualmente a norma dell'art. 7 del Decreto Ministeriale 05 agosto 1998 n. 342. La Società Concessionaria è obbligato a provvedere, entro i termini comunicatogli, al pagamento della somma richiesta e ad eseguire tutti gli adempimenti connessi.
- La Società Concessionaria si obbliga a corrispondere all'Erario, senza eccezioni di sorta, il canone nella misura determinata ai sensi delle vigenti disposizioni, come anche dalle altre leggi che saranno eventualmente emanate durante il periodo di validità del titolo concessorio.
- La Società Concessionaria si impegna, pena decadenza ex art. 47, lett. d) del Codice della Navigazione, a provvedere, entro i termini che gli verranno comunicati, al pagamento di eventuali conguagli di canoni e tutti gli altri oneri derivanti dalla presente concessione con particolare riferimento alle spese di registrazione della licenza stessa.
- Con la sottoscrizione della presente concessione il titolare si impegna a pagare le rimanenti annualità del canone entro la data del 31/12 di ciascun anno che precede quello per la quale va assolto il pagamento, secondo le modalità e le disposizioni a tal uopo

impartite dall'Autorità concedente in occasione della predisposizione e/o trasmissione della richiesta di pagamento stessa.

- La Società Concessionaria si impegna a trasmettere al Comune copia del documento attestante il pagamento del canone.

- La presente licenza è inoltre subordinata, oltre alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

1) La concessionaria dovrà assicurare le opere costruite presso una Compagnia di Assicurazione contro i danni del fulmine e dell'incendio. Le Polizze di Assicurazione dovranno essere vincolate a favore del Comune di Imperia quale Ente concedente e dell'Agenzia del Demanio quale Amministrazione titolare del bene e depositate presso il Comune di Imperia Ufficio Demanio.

2) la concessionaria con effetto dalla data di stipula del presente atto provvederà, inoltre, a stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile contro terzi.

3) La Società concessionaria non potrà installare nuove strutture nella presente concessione se prima non avrà ottenuto la prescritta concessione edilizia comunale qualora prevista e, comunque, le strutture installate dovranno essere posizionate nei termini e nelle modalità viste dal predetto titolo edilizio comunale stesso;

4) Nell'area in concessione dovranno essere poste in essere tutte le precauzioni suggerite dalla normale diligenza e/o prescritte dalle norme di legge per la salvaguardia della pubblica incolumità;

5) L'Amministrazione concedente non assume nessuna responsabilità né alcun onere di costruzione di opere di difesa, in caso di distruzione totale o parziale di quelle costruite sul demanio marittimo per effetto di erosione marina o di altre cause degradanti dipendenti dall'azione diretta o indiretta del mare;

6) E' vietata ogni forma di inquinamento della zona demaniale marittima e dello specchio acqueo antistante la concessione e i manufatti ivi installati dovranno essere idonei all'uso cui sono destinati nel rispetto delle norme relative

7) La presente licenza viene rilasciata ai soli fini dell'occupazione del demanio marittimo e non esime pertanto la Società titolare della stessa dall'osservanza di tutte le prescrizioni e obblighi derivanti dalle vigenti norme relative alla conduzione e all'utilizzo delle aree e delle strutture concesse;

8) Scaduto il termine della concessione questa s'intende cessata di pieno diritto ai sensi dell'art. 25 del Regolamento al Codice della Navigazione;

9) La Società concessionaria dichiara di manlevare in maniera assoluta il Comune di Imperia concedente e lo Stato da qualsiasi azione, molestia, danno o condanna che a essi potesse derivare in dipendenza della presente concessione e sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Comunale e Statale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione:

10) La Società concessionaria s'impegna e si obbliga a provvedere su semplice richiesta e seguendo le direttive dell'Amministrazione Comunale concedente a perfezionare presso l'Ufficio Territorio di Imperia la pratica per l'eventuale accatastamento di tutte le opere esistenti nell'ambito della concessione in capo al demanio dello Stato;

11) Per il rinnovo della presente licenza, il pagamento dei canoni e il versamento dei depositi cauzionali devono aver luogo entro il termine stabilito dall'Amministrazione stessa sempre sotto pena di decadenza della concessione e con l'onere di sgombero e di rimessa in pristino stato delle aree concesse;

12) La presente licenza è anche formale atto di costituzione in mora ai sensi degli art. 1219 e 1493 del Codice Civile per i canoni pregressi riscossi in via provvisoria salvo conguagli;

13) Qualora rientrano nell'oggetto della presente concessione pertinenze demaniali da incamerare o incamerate, è fatto obbligo alla Società concessionaria di garantire l'adempimento degli oneri assunti con la licenza di concessione mediante deposito di congrua e idonea cauzione, determinata ai sensi del disposto di cui all'art.17 del R.C.N.;

14) La Società concessionaria non può iniziare l'occupazione dell'area demaniale oggetto della presente concessione se prima non ha ottenuto tutte le altre autorizzazioni prescritte dalla legge, che dovranno essere mantenute in corso di validità per l'intera durata della concessione;

15) La presente concessione viene rinnovata senza formalità di istruttoria ai sensi dell'art. 8 Regolamento Codice della Navigazione, è fatta salva la verifica, autotutela amministrativa, della continuità storica e della legittimità degli atti precedentemente emanati;

16) La Società concessionaria è tenuta alla scrupolosa osservanza degli obblighi e delle disposizioni regolamentari impartite dalle competenti Autorità, concedenti l'uso del demanio marittimo;

17) La Società concessionaria è tenuta a mantenere l'area oggetto della presente licenza e le parti dell'approdo non ricompresa nella concessione in condizioni di pulizia e decoro;

18) La presente concessione viene rilasciata in data odierna ai soli fini della regolarizzazione amministrativa;

19) La Società è tenuta a mantenere le recinzioni di tutte le aree di cantiere ricadenti nel porto di Porto Maurizio – San Lazzaro;

20) La Società concessionaria s'impegna, a pena di decadenza art. 47 lett. F del C.N., a produrre, entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l'esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. (SISTEMA INFORMATIVO DEMANIO), ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da +/- m. 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso;

21) La Società concessionaria prende atto, al momento della stipula della presente licenza, che la Capitaneria di Porto potrà, a seguito di sopralluogo congiunto con gli enti finanziari deputati, e con l'Ufficio Porti e Demanio Marittimo del Comune di Imperia, disporre l'incameramento di eventuali opere;

22) La Società concessionaria si impegna a provvedere, a sua cura e spesa, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei fondali delle scogliere e delle opere d'arti compresi fari e fanali e le opere fisse incamerate al Demanio Pubblico dello Stato- Ramo Marina Mercantile, all'adempimento dei relativi oneri tributari, nonché a mantenere gli impianti e le attrezzature di cui alla presente licenza, in perfetta efficienza e decoro e nel rispetto delle norme tecniche di sicurezza ed igieniche, provvedendo altresì a fari e collaudare inizialmente e periodicamente dagli organi tecnici competenti, anche osservando le indicazioni che, all'occorrenza, fossero dettate dal Comune;

23) La Società concessionaria deve adeguare tutti gli impianti realizzati nei locali/immobili in concessione (termici, elettrici, ecc) alla normativa vigente (Legge n. 46/'90 e successive);

24) La Società concessionaria s'impegna fin dal momento della sottoscrizione della presente licenza di concessione mentre non

vincola l'Amministrazione concedente fino a quando la concessione non è approvata;

- 25) Il canone applicato alla presente concessione e la relativa imposta regionale sono provvisori e la Società concessionaria s'impegna versare all'Erario l'eventuale differenza a conguaglio che dovesse derivare da una diversa valutazione degli importi stessi;
 - 26) La Società concessionaria non potrà iniziare l'occupazione dell'area demaniale oggetto della presente concessione se prima non avrà attenuto tutte le altre concessioni, autorizzazioni e/o nulla osta prescritti dalle vigenti normative che dovranno essere mantenuti in corso di validità per l'intera durata della concessione;
 - 27) La Società concessionaria dovrà rispettare i dispositivi legislativi in materia di tutela ambientale, in particolare evitando di porre in essere comportamenti tali da arrecare danno al pubblico demanio ed al mare territoriale;
 - 28) Il presente atto è soggetto a registrazione. Sono a completo ed esclusivo carico della Società Concessionaria tutte le spese inerenti alla presente concessione, nessuna eccettuata od esclusa, senza diritto di rivalsa;
 - 29) Tutte le imposte dirette e indirette sull'immobile sono a completo carico del concessionario;
 - 30) Tutte le imposte dirette e indirette sull'immobile sono a completo carico della Società concessionaria;
 - 31) La Società concessionaria s'impegna a trasmettere al Comune concedente la copia originale di competenza, attestante l'avvenuto pagamento del canone;
 - 32) La Società concessionaria è obbligata a costituire, nelle forme previste, a favore del Comune concedente e dell'Agenzia del Demanio competente per territorio, prima del rilascio della licenza di concessione, deposito cauzionale non inferiore al doppio di un'annualità del canone, a garanzia degli obblighi assunti con la presente licenza di concessione. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di incamerare a suo giudizio discrezionale e ai sensi del 3° comma dell'art. 17 del Regolamento marittimo, tutto il deposito cauzionale o parte di esso effettuato dal concessionario per il pagamento degli eventuali conguagli del canone demaniale dovuto, ai sensi di legge, per il periodo pregresso;
 - 33) L'Amministrazione Comunale ha facoltà di impiegare a suo insindacabile giudizio, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento al Codice della Navigazione, l'intero deposito cauzionale o parte di esso, effettuato dal concessionario anche per il pagamento degli eventuali conguagli dei canoni;
 - 34) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza, le eventuali opere abusive di non facile rimozione restano acquisite allo Stato senza alcun compenso, indennizzo, risarcimento o rimborso di sorta;
 - 35) Tutte le imposte dirette e indirette sull'immobile sono a completo carico del Comune concessionario;
 - 36) Con la presente licenza di concessione si obbliga la Società concessionaria a osservare inoltre le disposizioni contenute negli art. 46 e 47 del Codice della Navigazione e negli articoli 23,24,25,26,27,28,29,30, e 33 del Regolamento di esecuzione di tale Codice e tutte le altre norme contenute nel Codice della Navigazione, nel Regolamento di esecuzione del Codice stesso in materia di demanio marittimo, nelle altre leggi e regolamenti vigenti, nonché le disposizioni in uso eventualmente impartite dall'Amministrazione Comunale;
 - 37) Sono a carico della Società concessionaria tutti gli oneri che la manutenzione ordinaria e straordinaria necessita per la buona conservazione delle eventuali opere e impianti di proprietà dello Stato, con facoltà dell'Amministrazione, in caso di inadempienza, di procedere d'ufficio ai relativi lavori rivalendosi sul deposito di cui all'art. 17, commi 2 e 3, del Regolamento al Codice della Navigazione, ferma restando la responsabilità del concessionario per le maggiori spese e per eventuali danni a terzi, con diritto di rivalsa dell'Amministrazione (art. 23 del Regolamento al Codice della Navigazione);
 - 38) Anche in mancanza della comunicazione dell'ammontare del canone aggiornato da parte del Comune, il concessionario è comunque tenuto al versamento anticipato, salvo successivo conguaglio, del canone in misura pari a quello dell'anno precedente entro il 31 gennaio di ogni anno.
 - 39) Il legale rappresentante della Società concessionaria, con la sottoscrizione della presente licenza di concessione autorizza ai sensi e agli effetti della legge 675 del 31/12/1996 il personale del Settore Porti e Demanio Marittimo del Comune di Imperia al trattamento dei propri dati personali e di quelli della Società rappresentata e a comunicare a uffici pubblici terzi, sia del Comune di Imperia, che esterni a quest'ultimo, i dati relativi per adempimenti connessi e/o conseguenti alla presente pratica di concessione demaniale marittima. In particolare autorizza l'inserimento dei dati stessi in elenchi informatici.
- La presente Licenza, firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni e obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in: Viale Matteotti, 157 - 18100 Imperia.
La presente licenza è corredata da numero 1 allegato.

Il Dirigente del Settore Porti e Demanio Marittimo

(Dott. Ing. Pierre Marie Lunghi)


Pierre Marie Lunghi

La Società Concessionaria

Società Go Imperia S.r.l.

Dott. Vincenzo Costantini

Vincenzo Costantini



AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA TERRITORIALE DI IMPERIA

Dichiarazione
La presente licenza di concessione di demanio marittimo è inoltata al competente Ufficio del Territorio entro 30 gg. dalla data sopra indicata.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA
TERRITORIALE DI IMPERIA
24 DIC. 2014
Registrato n. 2304
Versati € 30594,25
per il Direttore Provinciale

Patrizia Fassio
Funzionaria

quattro, 25